

Contr./2018

CIG 745759493F

So.G.Aer. S.p.A.

Società di gestione dell'aeroporto di Cagliari Elmas

**APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA AEROSTAZIONE PASSEGGERI E
IMMOBILI SITI ALL'INTERNO DEL SEDIME AEROPORTUALE**

TRA

SO.G.AER. S.p.A. Società Gestione Aeroporto Cagliari-Elmas con sede legale in via dei Trasvolatori s.n., partita IVA 01960070926, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Alberto Scanu, in seguito anche denominata "Committente"

E

..... con sede in, via n., partita IVA in persona del suo legale rappresentante, in seguito anche denominata per brevità "Appaltatore".

PREMESSO

- che con convenzione n. 46 del 21 novembre 2006, approvata con Decreto Ministeriale n° 52 T, registrato alla Corte dei Conti il 08.06.07, il Ministero dei Trasporti, Direzione Generale dell'Aviazione Civile ha affidato alla So.G.Aer. la gestione totale dell'aeroporto di Cagliari;
- che la Committente rientra nell'ambito dei soggetti denominati "enti aggiudicatori" ai sensi all'art. 3, comma 1, lett. t), D.lgs. 50/2016 (di seguito anche Codice);
- che la stessa è soggetta alle disposizioni del predetto Codice nei limiti in cui lo stesso trova applicazione per i cc.dd. settori speciali;
- che la Committente intende affidare il servizio di pulizia dell'aerostazione passeggeri e degli immobili siti all'interno del sedime aeroportuale;
- che l'affidamento è stato approvato con delibera del CdA So.G.Aer. del 12.12.2017;
- che, con bando n. 2018/S 078-175589, pubblicato presso la GUCE in data 21.04.2018, la So.G.Aer. ha indetto la gara per l'affidamento del servizio sopraindicato;

- che, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, l'aggiudicazione è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che l'aggiudicazione è avvenuta in favore dell'impresa per un importo di €
- che l'Appaltatore espressamente afferma:
 - di aver preso completa ed esatta conoscenza degli elaborati di gara costituenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, di averli ritenuti, senza riserva alcuna, validi, completi e dettagliati in ogni loro parte, di averne verificato, in sede di preparazione dell'offerta, la congruità, la fattibilità;
 - di essere a perfetta conoscenza della circostanza che il servizio deve essere eseguito in un aeroporto aperto al traffico e delle condizioni nell'ambito delle quali le proprie prestazioni debbono essere effettuate, delle modalità esecutive, delle difficoltà, degli oneri, dei rischi e di ogni altra circostanza che potrà avere influenza sull'esecuzione dei lavori e sui relativi costi, e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta;
 - di disporre di capitali, attrezzature, macchine, maestranze necessarie e sufficienti per garantire, a proprio rischio l'esecuzione delle opere commesse;
 - di avere attentamente studiato e risolto ogni problema, nessuno escluso, relativo al tempestivo approvvigionamento di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio;
 - di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il corrispettivo del contratto è determinato a corpo, salvo gli eventuali interventi a richiesta che saranno contabilizzati a misura, e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta
 - di conoscere e di accettare, anche ai fini degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le condizioni relative all'appalto, ai prezzi, modalità di esecuzione, pagamenti, e comunque tutto quanto inerente e conseguente all'appalto stesso, e di ritenere i prezzi offerti congrui e remunerativi;
 - di essere a conoscenza che l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto implica la conoscenza perfetta di tutte le condizioni utili all'esecuzione del contratto a regola d'arte,
 - di essere a conoscenza della necessità primaria di non intralciare in nessun modo il funzionamento dell'aeroporto, intendendo con questo anche il divieto di eseguire attività rumorose o moleste negli orari stabiliti dall'Ente Appaltante, ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire circa la convenienza di assumere l'appalto e sull'offerta presentata;
 - di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore.

Tutto quanto sopra premesso, costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti in epigrafe indicate si conviene e si stipula quanto appresso.
 La Committente affida all'Appaltatore, che accetta senza riserve, il servizio di pulizia specificato al successivo art. 2.

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Con il presente contratto l'Appaltatore, con propria adeguata organizzazione, assume l'incarico di svolgere il servizio di pulizia dell'aerostazione passeggeri, dei fabbricati e delle aree esterne dell'aeroporto Mario Mameli di Cagliari Elmas, incluso il servizio di recupero e custodia dei carrelli portabagagli. Per una descrizione dettagliata delle aree di intervento e del servizio si rinvia al Capitolato Tecnico e all'ulteriore documentazione di gara, costituenti parte integrante del presente contratto, unitamente all'offerta tecnica e economica prodotta in gara.

L'obbligazione assunta dall'Appaltatore è un'obbligazione di risultato; l'Appaltatore dovrà pertanto espletare i servizi a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle previsioni del presente contratto, del capitolato e dell'offerta tecnica proposta in gara. L'Appaltatore pertanto è tenuto a far raggiungere alla Committente gli standard qualitativi e quantitativi richiesti nel capitolato.

La Committente, per proprie sopravvenute esigenze organizzative, si riserva la facoltà di modificare l'entità delle superfici di cui ai predetti allegati, nonché la tipologia degli interventi richiesti nell'ambito della manutenzione programmata. In detto caso troverà applicazione quanto stabilito all'art. 4, ultimo comma. Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'Appaltatore per risolvere anticipatamente il contratto.

Per le modifiche del contratto nel corso della sua vigenza trova applicazione l'art. 106 comma 1, lett. b), c), d) ed e), e comma 2 del Codice.

ART. 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

L'Affidatario è soggetto alla piena e diretta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, DUVRI e nell'offerta prodotta in gara.

L'Affidatario ha altresì l'obbligo di osservare ogni altra norma che leggi, decreti e regolamenti vigenti nel periodo di esecuzione del contratto dettino in materia, ciò anche in tema di trattamento economico e normativo previsto nei contratti di lavoro, nonché in tema di trattamento previdenziale, assicurativo ed antinfortunistico.

Nell'esecuzione del servizio dovranno essere rispettate le norme dettate in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Art. 4 - CORRISPETTIVO DI APPALTO

L'importo massimo complessivo annuo di contratto è di €, più IVA, comprensivi di € 13.255,44 quali oneri di sicurezza per rischi interferenti, non soggetti a ribasso.

Con riferimento al regime IVA, la Committente è soggetta al regime dello split payment sugli acquisti e che, per quanto attiene ai servizi di pulizia negli edifici, vige il regime del reverse charge; per tale motivo dovranno essere emesse fatture separate in relazione agli importi soggetti ai diversi regimi IVA.

L'importo di cui al comma 1 comprende il corrispettivo a corpo annuo di €, previsto per i servizi di pulizia la cui esecuzione è obbligatoria e programmata.

L'importo di cui al comma 1 comprende, inoltre, il corrispettivo a misura per un importo presuntivo massimo di €, di cui € per le prestazioni eventuali a richiesta e € per prestazioni eventuali in economia; il corrispettivo è stabilito a misura in base agli appositi prezzi unitari di gara e alle richieste che potranno essere formulate dalla Committente. I corrispettivi di cui al presente comma saranno dovuti

solo qualora la Committente formulasse la specifica domanda dei servizi aggiuntivi a richiesta o in economia.

Il prezzo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, comprese le eventuali proroghe e sarà comprensivo di tutti gli oneri, obblighi e spese per la manodopera, la fornitura dei materiali, i mezzi d'opera, i trasporti, e quant'altro necessario per espletare il servizio, secondo le prescrizioni del presente capitolato.

L'Appaltante si riserva la facoltà di modificare, per proprie sopravvenute esigenze organizzative, l'entità delle superfici su cui è reso il servizio qualora si verifichi la necessità di estendere o ridurre le superfici o variare la destinazione d'uso dei locali, anche revocandone, temporaneamente o definitivamente, il servizio di pulizia, nonché di variare, temporaneamente o permanentemente, la tipologia degli interventi richiesti. In conformità con le previsioni dell'art. 106 del Codice, le variazioni temporanee, sia in aumento sia in diminuzione, saranno accertate in contraddittorio tra le parti mediante apposito verbale e adeguando proporzionalmente il canone con i prezzi unitari offerti in sede di gara.

Art. 5 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

TEMPI E IMPORTI DI FATTURAZIONE

I corrispettivi di cui al precedente art. 4 a corpo saranno contabilizzati e fatturati come segue:

1. **Importo a corpo:** ratei mensili posticipati, per un importo pari ad un dodicesimo dell'importo annuale.

2. **Importo a misura:** gli interventi a richiesta saranno contabilizzati applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari contrattuali. Gli interventi saranno fatturati in un'unica soluzione al termine del mese di esecuzione.

La fatturazione dei corrispettivi di cui ai due commi precedenti dovrà essere eseguita separatamente.

Restano ferme le disposizioni contrattuali in tema di penali e regolarità retributiva e contributiva.

CONDIZIONI E TEMPI DI PAGAMENTO

La contabilità e i pagamenti sono condizionati al previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della regolarità della prestazione effettuata, in termini qualitativi e quantitativi.

Al fine di consentire i predetti accertamenti, a decorrere dal 15 del primo mese successivo a quello di esecuzione del contratto e, successivamente, entro il 15 di ciascun mese, l'Appaltatore dovrà trasmettere al Direttore dell'esecuzione, unitamente alla fattura, la seguente documentazione:

A - prospetto riassuntivo delle presenze, con indicazione dei giorni e degli orari effettivi per ciascun addetto; il prospetto dovrà essere controfirmato dal personale impiegato nel mese;

B – prospetto riassuntivo del servizio e della qualità, comprensivo dell'elenco delle attrezzature di lavoro e dei prodotti utilizzati, completi di schede di dettaglio e sicurezza;

C – verbale e report descrittivi dei servizi eseguiti;

D - le dichiarazioni sottoscritte dal personale impiegato nell'appalto, attestanti il ricevimento della busta paga e il pagamento della retribuzione.

I pagamenti saranno eseguiti a mezzo di bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura e della documentazione di cui ai precedenti punti A, B, C e D; in considerazione della necessità di certificare l'avvenuta ricezione della fattura e degli allegati, l'Appaltatore dovrà inviarli via PEC alla Committente o consegnarli al Direttore dell'esecuzione che comunicherà il protocollo attestante l'avvenuto ricevimento.

Nel certificato di pagamento, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una riduzione dello 0,50% ex art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/16; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato attestante la verifica di conformità e l'acquisizione della documentazione ufficiale attestante il regolare versamento dei contributi di cui all'art. 5 bis di cui al presente contratto.

Il certificato attestante la verifica di conformità sarà eseguita entro 45 giorni dalla data di scadenza del contratto.

In considerazione delle previsioni contenute all'art. 3 L. 136/2010, con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa si impegna a:

1. utilizzare un conto corrente dedicato su cui dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio;
2. comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi entro 7 giorni dall'accensione del conto o comunque sette giorni prima della scadenza del pagamento;
3. effettuare i pagamenti tramite strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, salvo quanto stabilito al comma 3 del menzionato art. 3;
4. indicare in occasione di ogni pagamento il CIG (codice identificativo di gara), comunicato dalla Stazione Appaltante;

La Società si impegna a comunicare alla Committente ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Art. 5bis - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

A) Regolarità contributiva

L'Appaltatore dichiara di conoscere e accettare che i pagamenti di cui all'art. 4, comma 1, sono condizionati all'acquisizione da parte della Committente del DURC attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale impiegato nei lavori oggetto dell'appalto.

In caso di inadempienza contributiva dell'Appaltatore trova applicazione l'art. 30, comma 5, del Codice.

B) Regolarità retributiva

L'Appaltatore dichiara di conoscere e accettare che i pagamenti di cui all'art. 4, comma 1, sono condizionati alla puntuale preventiva trasmissione delle dichiarazioni sottoscritte dal personale impiegato nell'appalto, attestanti il ricevimento della busta paga e il pagamento della retribuzione relativi al periodo di riferimento della fattura.

In caso di inadempienza contributiva dell'Appaltatore trova applicazione l'art. 30, comma 6, del Codice.

L'Appaltatore dichiara di conoscere e accettare che tutti i pagamenti sono condizionati alla previsione di cui all'art. 48bis del DPR 602/73, come modificato dalla L. 286/06.

Art. 6 - DURATA

L'appalto avrà la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, redatto dal Direttore dell'esecuzione in contraddittorio con l'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà presentarsi nel giorno e nell'ora comunicati da So.G.Aer. per l'avvio del servizio, pena la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 c.c.

In caso di comprovata urgenza il Responsabile del Procedimento potrà autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione.

La Committente si riserva di prorogare il contratto per il periodo di massimo sei mesi necessario all'espletamento della nuova gara, previa comunicazione da inoltrarsi all'Appaltatore almeno 30 prima della scadenza; l'Appaltatore sarà tenuto a garantire la continuità del servizio, agli stessi patti e condizioni offerti in gara.

Art. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/16, prestata per il mancato o inesatto adempimento degli oneri contrattuali, sarà pari al
(.....) dell'importo complessivo dell'appalto.

La cauzione dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.

La cauzione dovrà essere prodotta alla Committente al momento della conclusione del contratto.

Per quanto non stabilito dal presente articolo, la cauzione di cui al precedente comma deve essere redatta secondo lo schema di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004.

La cauzione potrà essere utilizzata anche per l'eventuale recupero delle penali contrattuali.

Art. 8 - PRESA VISIONE DEI LOCALI

L'Appaltatore partecipando alla gara, previa ricognizione degli spazi oggetto di pulizia, dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione e della natura degli spazi dove dovranno essere effettuate le pulizie, nonché di quanto altro dovrà essere assoggettato alle operazioni di pulizia e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i locali e gli altri oggetti da pulire.

L'Appaltatore riconosce che le misure delle aree di cui all'art. 2 sono meramente indicative, pertanto nessuna eccezione o richiesta d'integrazione potrà essere avanzata dall'Appaltatore sulla base di eventuali differenze tra le superfici indicate negli elaborati di gara e l'effettiva area di intervento; nessuna obiezione, quindi, potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla natura, alla superficie e alle caratteristiche dei locali, nonché degli spazi e degli oggetti da pulire.

ART. 9 CONTRATTI DI LAVORO, PREVIDENZA, ASSICURAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

L'Appaltatore è obbligato anche nei confronti della Committente ad applicare ai lavoratori dipendenti o comunque impiegati trattamenti normativi, contributivi,

assicurativi e retributivi, in nessun caso inferiori a quelli risultanti dalla Legge e dai contratti collettivi di lavoro vigenti. L'obbligazione sussiste anche se l'appaltatore non sia aderente all'Associazione imprenditoriale stipulante o ne sia uscito.

L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo il termine di durata in essi previsto e fino a sostituzione con nuovi contratti.

Il personale dipendente dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e di permesso d'accesso all'aeroscalo rilasciato a cura della competente Direzione Circoscrizionale; tutti i costi di rilascio dei tesserini e dei relativi costi di formazione, inclusi quelli eventuali attinenti all'utilizzo di mezzi, sono a carico dell'Appaltatore.

L'Affidatario dichiara di conoscere e accettare che tutti i pagamenti sono condizionati alla previsione di cui all'art. 48bis del DPR 602/73.

Art. 10 - CLAUSOLA SOCIALE

Nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, l'Aggiudicatario dovrà applicare i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, così come previsto dall'art. 50 del Codice.

L'impegno è legato alla circostanza che il numero e la qualifica dei lavoratori sia compatibile con l'organizzazione di impresa dell'Aggiudicatario, anche tenuto conto dei metodi di esecuzione del servizio e dei sistemi tecnologici adottati.

L'Impresa è obbligata anche nei confronti della Committente ad applicare ai lavoratori dipendenti o comunque impiegati anche saltuariamente per i lavori e, se trattasi di cooperativa, ai soci lavoratori, trattamenti retributivi non inferiori a quelli previsti dalla normativa del settore, in vigore nel periodo di esecuzione del contratto.

Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i lavori compresi nel contratto, salvo che in sede d'offerta abbia dichiarato di volersi avvalere del subappalto, nel qual caso troverà applicazione l'art. 105 del Codice.

E' fatto obbligo di acquisire le prescritte autorizzazioni, nonché una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto debba subire variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Le eventuali autorizzazioni verranno revocate per il venir meno delle condizioni che ne avevano consentito il rilascio, senza che l'Appaltatore abbia per questo nulla a pretendere dall'Ente Appaltante a qualsiasi titolo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

L'Appaltatore trasmetterà alla Committente le dichiarazioni sottoscritte dal personale impiegato nel subappalto, attestanti il ricevimento della busta paga e il pagamento della retribuzione.

In esecuzione dell'art. 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 del Codice.

Ex art. 105, comma 2, del Codice, l'Affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

In considerazione delle previsioni contenute all'art. 3 L. 136/2010, l'impresa, nei contratti dalla stessa sottoscritti con altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nei lavori, servizi o forniture necessari all'esecuzione del presente contratto (salvo quelli di cui al menzionato art. 3, comma 3) dovrà inserire, a pena di nullità, apposita clausola che obblighi le parti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 L.136/2010.

L'impresa dovrà trasmettere alla Committente copia dei contratti di cui al precedente comma al fine di consentire le verifiche prescritte dal predetto articolo 3.

Si rammenta che, per espressa previsione del citato art. 3, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 12 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

La Committente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi di cui al comma 2 potrà risolvere automaticamente il contratto anche prima della scadenza e rivalersi sulla cauzione definitiva per il risarcimento dei danni sofferti, salvo il maggior danno.

La Committente potrà attivare la risoluzione automatica del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, nonché nei casi di seguito riportati costituenti clausole risolutive espresse:

1. al terzo ritardo, superiore a 20 giorni, nella produzione della documentazione di cui all'art. 5 lettere A, B, C e D;
2. al terzo inadempimento nel versamento degli obblighi retributivi
3. al terzo DURC irregolare acquisito dalla Committente in occasione della verifica sull'osservanza degli obblighi contributivi
4. in caso di violazione del divieto di cessione del contratto
5. in caso di subappalto non autorizzato;
6. in caso di transazioni finanziarie senza l'utilizzo di banche o società Poste Italiane S.p.A., in violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
7. alla decima sanzione applicata ai sensi dell'art. 15;

8. in caso di ritardo nell'avvio di esecuzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto la Committente si riserva, inoltre, il diritto di proseguire il servizio in danno dell'Appaltatore per consentire il subentro nell'appalto di altra Società.

Resta inteso che in tali casi l'impresa dovrà assicurare la continuità del servizio sino al subentro del nuovo appaltatore.

Art. 13 - RICOVERO DELLE ATTREZZATURE

L'Appaltante concederà all'Appaltatore l'uso temporaneo di locali idonei per il deposito delle attrezzature e del materiale necessario per l'espletamento del servizio.

Resta a carico dell'Appaltatore l'allestimento del locale; gli impianti interni che dovessero essere necessari saranno realizzati a spese dell'Appaltatore ed eseguiti dall'Appaltante, che vi provvederà secondo le modalità ed i costi che verranno comunicati preliminarmente all'esecuzione degli interventi richiesti.

L'Appaltante si riserva il diritto di accedere in ogni momento, tramite i propri incaricati, nel luogo di deposito attrezzature e materiali per i controlli che riterrà opportuni, alla presenza dell'incaricato della ditta.

L'Appaltatore è custode dei locali di cui sopra e di tutto quanto in esso contenuto, sia di sua proprietà, sia di proprietà dell'Appaltante, che sarà sollevato da qualsiasi responsabilità circa la custodia di quanto contenuto nel locale messo a disposizione.

Art. 14 - ASSICURAZIONI

L'Appaltatore si assume ogni e qualsiasi responsabilità per danni e/o pregiudizi di qualsiasi natura causati alla SOGAER e terzi in genere che possano avere origine dalla esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto o a seguito della irregolare effettuazione dello stesso.

L'Appaltatore si impegna a sollevare e tenere indenne la SOGAER per tutti i danni di cui sopra, ed a costituirsi per essa, se richiesto, in ogni controversia giudiziaria a qualsiasi titolo proposta in conseguenza di danni o pregiudizi derivanti dalla attività dell'Appaltatore stesso.

Fermi gli obblighi assunti per tutto quanto sopraindicato, l'Appaltatore si impegna a stipulare a sue spese ed a mantenere in vita per tutta la durata del Contratto, idonee polizze assicurative, nelle quali sarà precisata la validità delle garanzie prestate anche in ambito aeroportuale, pertanto senza l'esclusione dei danni agli aeromobili.

Ove sia consentito il subappalto, le garanzie assicurative prestate dall'appaltatore devono coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

- a. L'appaltatore stipulerà una Polizza RCT/O, dove con chiara ed esplicita clausola dovranno essere considerati terzi l'ENAC e i suoi dipendenti, gli Enti di Stato presenti in aeroporto e i loro dipendenti, la Sogaer, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché le Società qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del C.C., nonché gli amministratori ed i dipendenti delle medesime.

Per la garanzia RCT il massimale unico per avvenimento dovrà essere non inferiore a € **5.000.000,00** per sinistro, mentre per la garanzia RCO il massimale dovrà essere non inferiore a € **3.000.000,00** col minimo di € **1.000.000,00** per prestatore d'opera.

- b. Le polizze R.C. Auto relative ai mezzi utilizzati nell'espletamento dell'attività prevista dall'appalto, dovranno precisare l'operatività delle garanzie in ambito aeroportuale e prevedere una idonea copertura assicurativa che garantisca espressamente anche gli eventuali danni cagionati agli aeromobili.
- c. La polizza incendio, di durata pari al periodo del contratto, emessa con clausola "per conto di chi spetta" , dovrà prevedere la copertura assicurativa per i locali in uso, un importo complessivo pari a € **200'000,00**. Per la copertura del rischio "ricorso terzi" un massimale di € **5'000'000,00** . Con esplicita clausola si escluderà la rivalsa nei confronti di Sogaer, delle Società controllate, collegate, controllanti, nonché degli amministratori, dipendenti, collaboratori e persone di cui le medesime rispondono a norma di legge.

Resta inteso che i massimali assicurati non rappresentano i limiti del danno da risarcirsi da parte dell'appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'appaltatore medesimo.

In caso di sinistro la somma liquidata sarà reintegrata automaticamente in modo da ripristinare il massimale assicurato inizialmente.

Le Polizze dovranno prevedere l'obbligo da parte della Compagnia assicuratrice di notificare alla Sogaer, a mezzo di lettera raccomandata, da inviare entro dieci giorni dalla scadenza della copertura assicurativa, in caso di mancato pagamento delle rate di premio. A tal riguardo la Sogaer avrà facoltà o di provvedere direttamente al pagamento del premio, detraendone l'ammontare dal corrispettivo dovuto all' Appaltatore e/o di risolvere il contratto di appalto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni.

Nelle polizze dovrà essere convenuto che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto da parte dell' Appaltatore, né modifica delle garanzie senza il consenso preventivo di Sogaer.

In caso di sinistro, l'Appaltatore, si obbliga a dare comunicazione scritta alla Sogaer entro 3 giorni dal fatto.

La mancata stipula delle coperture assicurative e/o il loro mancato rinnovo nei termini previsti dal presente articolo costituirà causa automatica di risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti da Sogaer.

Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici So.G.Aer. competenti in materia.

Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Sogaer resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, recuperando il relativo importo sulla prima fatturazione del mese successivo alla data dell'evento.

Art. 15 - PENALITÀ

È facoltà dell'Appaltante effettuare controlli, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Appaltatore alle prescrizioni previste dal presente contratto e dai relativi allegati.

I controlli verranno effettuati dal direttore dell'esecuzione o dal personale incaricato dalla Committente; i controlli potranno essere eseguiti in qualsiasi momento e senza preavviso.

In caso di esito negativo dei controlli, trovano applicazione le seguenti penalità:

A. PENALITÀ

1. ritardo nella produzione della documentazione di cui all'art. 5, lettere A, B, C e D € 300,00 al giorno; oltre i 20 giorni di ritardo trova applicazione l'art. 12;
2. penalità di cui all'art. 13 del Capitolato Tecnico.

B. CONTRADDITTORIO

Le penalità saranno applicate dall'Appaltante per ciascuna inadempienza contestata.

La Committente comunicherà via PEC all'Appaltatore le contestazioni conseguenti ai controlli effettuati e la relativa sanzione; comunicherà altresì eventuali prescrizioni, alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi che l'Appaltante indicherà.

L'Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni, via PEC, entro dieci giorni dalla comunicazione della contestazione.

Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e verranno addebitate mediante trattenuta del corrispondente valore economico in occasione del primo pagamento utile, salvo il risarcimento dei danni ulteriori. La Committente si riserva di procedere al recupero delle somme relative alle penali anche mediante escussione della cauzione.

Art. 16- MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

L'Appaltatore è consapevole, e comunque accetta, che gli accordi tra le Parti possano essere oggetto di modifica a seguito di disposizioni obbligatorie e vincolanti provenienti dalle autorità competenti ed in particolare dall'Amministrazione Concedente.

Art. 17 - CHIUSURA DELL'AEROPORTO

Qualora per esigenze della Committente o a seguito di disposizioni delle Autorità, si dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea o definitiva dell'aeroporto, la Committente si riserva il diritto di disporre la sospensione del servizio di pulizia (a proprio insindacabile giudizio in relazione al fattore spaziale o temporale) senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo.

La Committente, avvalendosi dei prezzi unitari di contratto, avrà diritto di ridurre il corrispettivo in ragione di minori prestazioni richieste a seguito di chiusura totale o parziale.

Art. 18 - RECESSO

L'Appaltante ha diritto di recedere dal contratto, con comunicazione a mezzo raccomandata AR, rinunciando l'Appaltatore, sin d'ora, a qualsiasi richiesta di indennizzo o risarcimento in caso di:

- sopravvenienza a carico del subconcessionario di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- cessazione dell'esercizio dell'attività e/o messa in liquidazione dell'impresa appaltatrice;
- stato di insolvenza dell'impresa appaltatrice, dichiarazione di fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale.

L'Appaltante ha, inoltre, diritto di recedere dal presente contratto, previa comunicazione, da darsi con almeno 60 giorni di preavviso, nell'eventualità di sopravvenute ragioni di carattere contingente legate agli obblighi che all'Appaltante derivano dal rapporto

concessorio ed eventuali sue modifiche. In tutti i casi l'Appaltatore non potrà avanzare pretese di indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo dovuto, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 del codice civile.

La Committente si riserva inoltre l'applicazione dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso durante le more del giudizio, l'impresa non potrà interrompere il servizio ma, dovrà continuarlo se richiesto dalla Committente.

Art. 19 - SEDE OPERATIVA

Ove l'Appaltatore abbia la propria sede fuori dal territorio della provincia di Cagliari, si impegna ad attivare, per tutto il periodo di espletamento del servizio, una sede operativa/amministrativa dislocata in zone limitrofe all'aeroporto.

ART. 20 RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione.

L'Appaltatore è tenuta a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili all'Appaltatore e/o ai suoi dipendenti, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire alla Committente gli eventuali danni da questa subiti.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data di scadenza del presente atto, e comunque in conformità alla normativa vigente in materia.

Art. 21 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta il proprio assenso al trattamento dei propri dati personali.

I predetti dati saranno trattati esclusivamente per le finalità collegate all'adempimento di obblighi di legge o impartiti dalle autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché per finalità contrattuali, gestionali e amministrative derivanti dall'esecuzione del contratto.

Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti.

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, strumenti informatici e comunque in forma prevalentemente automatizzata, con modalità strettamente correlate alle finalità sopraindicate e in ogni caso mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Nel quadro dell'attività esercitata da So.G.Aer., i dati personali oggetto di trattamento, potranno essere comunicati a soggetti terzi, legittimati e competenti rispetto all'oggetto del contratto, purché detti dati siano trattati per le medesime finalità di cui sopra e, in particolare, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- professionisti, consulenti esterni e loro incaricati;
- società di servizi, società e studi di consulenza o di elaborazione dati;

- organismi di controllo e certificazione contabile;
- società del gruppo, partecipate, controllate, controllanti o collegate alla Committente;
- enti e amministrazioni pubbliche.

I dati trattati non potranno in nessun caso essere oggetto di diffusione, al di fuori dei casi di legge.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. di cui sopra.

ART. 22 - OBBLIGO RISPETTO MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01

L'Appaltatore è a conoscenza che la So.G.Aer. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 che dichiara di aver letto dal sito aziendale e di aver compreso.

L'Appaltatore si impegna a aderire ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo e a rispettarne i contenuti e le procedure, astenendosi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/01 e previste nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

L'Appaltatore si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione; si impegna altresì a segnalare all'Organismo di Vigilanza della So.G.Aer. casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nel Modello.

La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale. Pertanto, qualora l'Appaltatore o suoi eventuali collaboratori violino i precetti citati nel punto precedente, la So.G.Aer. potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

L'Appaltatore manleva fin d'ora la So.G.Aer. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dello stesso Appaltatore o di suoi eventuali collaboratori. In ogni caso So.G.Aer. potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni.

In ogni caso, qualora, l'Appaltatore fosse condannato per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà darne informazione immediata a So.G.Aer. che avrà la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1453 c.c.

ART. 23 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

L'Affidatario si impegna a nominare un proprio referente qualificato alla gestione del servizio e ad indicare un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci.

Il referente dell'Affidatario o il suo sostituto devono essere reperibili ai recapiti che l'Affidatario curerà di trasmettere per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto.

Art. 24 - SPESE

Tutte le spese del contratto, inerenti o consequenziali a questo, ivi comprese quelle di bollo e registro ad esclusione dell'IVA che fa carico all'Ente Appaltante, saranno a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltante.

ART. 25 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto, compresi quelli tributari. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la Committente rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 26 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia in ordine al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Cagliari.

La Committente _____

Data sottoscrizione _____

L'Appaltatore _____

Data sottoscrizione _____